

***REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI***

(approvato dall'Organo di Indirizzo dell'8 ottobre 2018)

Premessa

1. Ruolo e funzioni degli organi della Fondazione NC sono statutariamente definiti sulla base del modello normativo dettato dal decreto legislativo n. 153 del 1999 e successive modificazioni, nonché dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra ACRI e MEF.

La struttura dell'organizzazione interna della Fondazione risulta composta da tre organi collegiali titolari di distinte funzioni:

- la determinazione delle linee programmatiche, affidata all'Organo di Indirizzo che è tenuto anche a verificare come le proprie indicazioni siano state realizzate;
- la gestione nel suo complesso è affidata al Consiglio di Amministrazione
- il controllo amministrativo e formale affidato al Collegio Sindacale. Su espressa indicazione dell'Organo di Indirizzo, al Collegio può essere affidato anche il controllo contabile, così come previsto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto.

2. L'Organo di Indirizzo è chiamato a definire le strategie generali, gli obiettivi, le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento, indica le linee guida per la gestione del patrimonio e verifica i risultati della gestione. La funzione di verifica dell'Organo di Indirizzo si esercita prevalentemente sui risultati e si sostanzia nell'approvazione del Bilancio, che costituisce un atto fondamentale nella gestione della Fondazione. Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di verifica dell'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire una informativa periodica, in linea di massima trimestrale, sull'andamento complessivo dell'attività della Fondazione. L'Organo di Indirizzo, fermi i suoi poteri regolamentari particolarmente rilevanti, ha - in sostanza - la responsabilità di preservare il valore del patrimonio e di assicurarne una adeguata redditività, definendone le linee generali di gestione, vigilando sulla corretta applicazione delle stesse.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, ha l'attribuzione del potere di decisione e attuazione degli atti di gestione.

4. Al Collegio Sindacale, quale organo di controllo, è attribuito un ampio potere di vigilanza che si estende anche ai singoli atti di gestione di cui dovrà valutare la conformità alla legge e allo Statuto, l'effettiva idoneità a perseguire efficacemente i fini statuari, la conformità alle direttive dell'Organo di Indirizzo, il rispetto dei principi di economicità e di sana e prudente gestione, al fine di un efficace esercizio del potere-dovere di dare comunicazione all'Autorità di vigilanza delle eventuali irregolarità riscontrate secondo espressa previsione dell'art. 10 comma 3 lett. D) del decreto delegato che impone all'organo di controllo di segnalare all'Autorità di vigilanza, oltre alle cause di decadenza o sospensione e alle cause di incompatibilità che riguardano i singoli componenti degli organi delle Fondazioni, tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire

irregolarità nella gestione o violazione delle norme che regolano l'attività delle Fondazioni. Oltre ai poteri di controllo di cui sopra, il Collegio esercita il controllo contabile, salvo che l'Organo di Indirizzo attribuisca tale funzione ad un revisore esterno o ad una società di revisione, così come previsto dall'art. 18 comma 1 dello Statuto.

5. Infine, occorre richiamare il ruolo peculiare del Presidente. Il Presidente della Fondazione, partecipando ai lavori dell'Organo di Indirizzo senza diritto di voto e presiedendo a pieno titolo il Consiglio di Amministrazione promuove l'attività dei due organi collegiali nel rigoroso rispetto delle competenze di ciascuno secondo lo schema giuridico-organizzativo imposto dalla legge, assicurandone a un tempo la più ampia sinergia

Articolo 1

Criteri ispiratori degli interventi

1. La Fondazione esercita un'azione ispirata alla visione integrata dei suoi interventi, anche sulla base di intese di cooperazione con altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione. La Fondazione, sollecita il concorso di idee di altri soggetti esterni.

Articolo 2

Programmazione delle attività

1. L'Organo di Indirizzo della Fondazione definisce nel corso del primo anno del suo mandato il Piano Pluriennale di cui all'articolo 4, comma primo. Nel corso del mandato l'Organo di Indirizzo può sottoporre a verifica e aggiornare il Piano.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo di Indirizzo, secondo le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto, alla luce del quadro a medio termine definito dal piano, definisce in un apposito Documento Previsionale le linee di intervento per l'anno successivo, evidenziando eventuali iniziative di carattere strategico e di durata pluriennale. Iniziative e programmi aventi le medesime caratteristiche, ove non previsti in tale documento, dovranno essere sottoposti all'Organo di Indirizzo.
3. Il Documento Programmatico Previsionale di cui al comma precedente determina - nel rispetto delle indicazioni di legge - l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle attività istituzionali e provvede alla loro ripartizione tra i diversi settori di intervento e tra i programmi, già attivati o di nuova definizione, aventi anche carattere intersettoriale.
4. La ripartizione delle risorse, tra i settori e i programmi, deliberata con il Documento Programmatico Previsionale annuale può variare nel corso dell'esercizio alla luce delle esigenze emerse secondo le motivate valutazioni del Consiglio di Amministrazione che ne riferisce all'Organo di Indirizzo. Ove la variazione rispetto all'ammontare complessivo superi il 20 % deve essere sentito l'Organo di Indirizzo. L'Organo di Indirizzo dovrà essere sentito anche nel caso in cui la variazione sia tale da ridurre lo stanziamento di un singolo settore di un importo superiore al 50 % delle risorse ivi destinate.
5. L'Organo di Indirizzo stabilisce con propria delibera la forma e le modalità di pubblicità da dare al Documento Programmatico Previsionale al fine di promuovere proposte di soggetti esterni che siano coerenti con le linee ed i programmi indicati nel

Documento e, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere destinati a bando progetti da finanziare su una quota parte delle risorse disponibili.

Articolo 3

Articolazioni delle attività istituzionali

1. Nell'ambito delle attività istituzionali la Fondazione opera, a livello nazionale ed internazionale, attraverso:
 - a) la definizione e la realizzazione di **programmi**. Un programma, che in via di massima è di durata pluriennale, costituisce un insieme coordinato e integrato di azioni volte al conseguimento di uno o più obiettivi coerenti con le finalità e la sfera di attività della Fondazione, anche di natura intersettoriale;
 - b) l'attivazione di **proprie strutture stabili**, la promozione di, o la partecipazione stabile a, **imprese strumentali o persone giuridiche private o strutture consortili e affini**, operanti in via esclusiva nei settori di attività istituzionale, coerenti con le linee programmatiche nell'ambito delle quali si possono individuare forme di cooperazione con soggetti esterni.
 - c) La promozione di propri progetti nonché il sostegno finanziario a **progetti** o il contributo ad iniziative **presentati da soggetti esterni**. Per quanto attiene ai progetti, ove ne ricorrano le condizioni, sarà in generale favorito il cofinanziamento e incentivata la forma di cooperazione tra soggetti proponenti.

2. La Fondazione realizza direttamente o indirettamente le attività di documentazione, di studio e ricerca (con particolare attenzione alle analisi di fattibilità e sostenibilità di progetti e programmi), di formazione, di definizione e comparazione delle metodologie di valutazione, di comunicazione e diffusione dei risultati delle proprie attività, necessarie allo svolgimento della propria missione.

Articolo 4

Requisiti soggettivi e oggettivi: modalità per la presentazione delle proposte

1. Sulla base dei principi stabiliti in questo Regolamento, la Fondazione opera nell'ambito dei settori di intervento definiti dallo Statuto e precisati nel Piano pluriennale ed annuale di attività, attraverso l'erogazione a fondo perduto, anche a carattere pluriennale, a favore di altri soggetti pubblici e privati ovvero realizza direttamente propri interventi operativi, aventi anche carattere continuativo, eventualmente con la collaborazione di terzi. A tale scopo, la Fondazione può ritenere opportuno selezionare a priori alcuni interlocutori che, sulla base delle loro capacità ed esperienza, possono facilmente collaborare alla realizzazione dei progetti.

2. I soggetti destinatari delle erogazioni a fondo perduto in nessun caso possono essere persone fisiche, devono:

2. perseguire scopi di utilità sociale o promozione dello sviluppo economico;

a) avere un indiscusso valore sociale e svolgere la propria opera stabilmente nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione, incidendovi positivamente ed in maniera rilevante;

b) non avere finalità di lucro, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

Fanno eccezione i contributi che, nell'ambito dell'attività e delle iniziative svolte direttamente dalla Fondazione a sostegno della categoria dei ferrovieri, potranno essere erogati ai ferrovieri stessi o alle loro famiglie.

Oltre ciò, è prevista, nel caso di decesso di ferroviere a causa di incidente durante lo svolgimento del servizio, l'erogazione a favore degli orfani dei ferrovieri deceduti a causa di incidente durante lo svolgimento del loro lavoro ai quali la Fondazione potrà erogare direttamente contributi per il sostegno nel loro percorso scolastico.

3. La richiesta di contributo o la proposta di progetto deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e ad essa dovrà essere allegata, o se mancante integrata, quale documentazione: lo Statuto del soggetto richiedente, i nominativi dei componenti degli organi sociali, l'ultimo Bilancio consuntivo e quello di previsione relativo all'anno riguardante la realizzazione del progetto o dell'iniziativa e,

se del caso, agli esercizi precedenti. Deve inoltre indicare l'indirizzo, preferibilmente anche di fax o di posta elettronica, presso il quale possano essere inviate le comunicazioni relative al progetto, impegnandosi a segnalare tempestivamente eventuali successive variazioni dei dati comunicati. Inoltre potrà essere richiesto, qualora se ne ravvisi la necessità, qualsiasi ulteriore elemento utile a fornire un quadro esaustivo sulle caratteristiche del soggetto stesso. Nel caso si preveda che il progetto od il contributo riguardi più soggetti, l'informativa dovrà essere estesa anche a questi ultimi.

4. Il richiedente o proponente dovrà presentare un piano di fattibilità del progetto o dell'iniziativa da sostenere, contenente una descrizione dettagliata dello stesso, dei soggetti che ne sono beneficiari ultimi, degli eventuali mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare, nonché' una informativa sugli eventuali altri soggetti finanziatori o ai quali sia stato richiesto un contributo ed una chiara attribuzione dei diversi finanziamenti alle spese previste, della durata e delle eventuali fasi in cui è articolato.
5. Le modalità di presentazione delle domande di intervento garantiscono la trasparenza delle condizioni di accesso e il migliore svolgimento del processo di selezione che dovrà avvenire secondo criteri di valutazione, che terranno comunque conto:
 - a) della coerenza interna del progetto o dell'iniziativa, avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b) dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
 - c) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
 - d) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
 - e) dell'impegno da parte del proponente a fornire, ad integrazione della documentazione presentata, un'autovalutazione dei risultati attesi dall'intero progetto, sulla base di parametri obiettivi formulati dal C.d.A., nel caso di progetti o richieste di contributi di importo superiore al finanziamento concesso dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) della completezza della documentazione fornita;
 - g) della previsione, come parte del progetto, dell'attività di comunicazione dell'iniziativa e dei risultati raggiunti.

Articolo 5

Attività di selezione degli interventi

1. L'istruttoria tecnica in merito ai progetti ed alle forme di intervento è svolta sotto la responsabilità del Direttore Generale dagli uffici della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione, di merito e comparativa, delle proposte.
 - 2.1. La valutazione di merito si propone di verificare principalmente la coerenza interna dell'iniziativa e quella rispetto alle linee programmatiche ed ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, e la sua compatibilità di massima con le risorse stanziare nell'anno per il relativo settore o programma di riferimento.
 - 2.2. La valutazione comparativa ha lo scopo di formulare, all'interno di ciascun settore e dei programmi di riferimento, una scala di priorità tra le iniziative che hanno superato il vaglio precedente, tenuto conto, delle loro caratteristiche di originalità, di trasferibilità, e del risultato in termini di benefici materiali e/o immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai propri costi.
3. Le proposte vengono classificate sulla base dei criteri fissati nei documenti programmatici e presentati al Presidente. Questo, le inserisce nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale, oltre a quanto necessario per la illustrazione delle iniziative sottoposte alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, fornisce una sintetica informativa relativa alle proposte ritenute mancanti dei requisiti richiesti. Salvo il caso in cui la proposta sia manifestamente carente degli elementi richiesti, ogni decisione sul rifiuto dell'erogazione resta riservata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Circolazione dell'informazione, resoconti e bilancio di missione

1. Al fine di garantire all'Organo di Indirizzo le condizioni conoscitive per l'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e verifica, il Consiglio di Amministrazione presenta con cadenza trimestrale un adeguato resoconto sull'attività svolta.
2. Il Bilancio Consuntivo, sottoposto all'approvazione dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, è corredato dal Bilancio di Missione che consiste in un rapporto sugli interventi realizzati nel corso dell'anno, con particolare attenzione ai programmi e progetti di maggiore rilevanza. Il Bilancio di Missione, come anche il Bilancio Sociale (dal momento della sua adozione) formeranno oggetto di adeguata attività di comunicazione al pubblico.
3. Con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione trasmette all'Organo di Indirizzo una nota informativa sulla gestione del patrimonio della Fondazione.

Articolo 7

Procedure per il monitoraggio dell'attività istituzionale e gestionale.

1. I Consiglieri Generali ricevono, in occasione di ogni riunione dell'Organo di Indirizzo, una dettagliata informazione sulle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, riguardante gli argomenti all'ordine del giorno. Resta fermo il diritto di ciascun Consigliere Generale di prendere visione presso gli uffici competenti, dei verbali delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Consigliere Generale può chiedere al Direttore Generale della Fondazione, informazioni circa i provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione. Quando sia domandata risposta scritta, essa va prodotta nei successivi quindici giorni dalla richiesta.
2. L'Organo di Indirizzo nomina con propria delibera una Commissione consultiva per le attività istituzionali, con il compito di monitorare trimestralmente l'andamento delle stesse e la coerenza con gli indirizzi prefissati, sulla base dell'informativa fornita con la stessa cadenza dal Consiglio di Amministrazione. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni riunione
3. Il Consiglio di Amministrazione trasmette all'Organo di Indirizzo relazioni sulle attività svolte in ciascun trimestre. Le relazioni specificano inoltre le erogazioni assegnate, gli eventuali interventi realizzati direttamente dalla Fondazione, nonché le altre attività istituzionali e gestionali svolte.
- 4 L'Organo di Indirizzo verifica trimestralmente la rispondenza delle attività del Consiglio di Amministrazione ai piani strategici e programmatici definiti, nonché la conformità della complessiva gestione della Fondazione ai principi e alle norme dello Statuto.
5. L'Organo di Indirizzo, ove accerti che il Consiglio di Amministrazione non stia attuando una gestione idonea alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi prefissati, può adottare una motivata delibera che impegni il Consiglio di Amministrazione a porre in essere le misure idonee alla realizzazione di tali indirizzi e obiettivi.

6. L'Organo di Indirizzo, ove accerti che il Consiglio di Amministrazione abbia violato norme di legge o dello statuto, può adottare una motivata delibera di richiamo del Consiglio di Amministrazione **ed assumere tutte le le utili e necessarie iniziative.**

Articolo 8

Modalità per la gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è regolata dalle Linee Guida approvate dall'Organo di Indirizzo. In ogni caso:

1. La Fondazione si prefigge di ottenere un rendimento medio della gestione tale da preservare il valore di mercato del patrimonio netto, rivalutato in base al tasso di inflazione.
2. La Fondazione si prefigge inoltre di generare risorse finanziarie che consentano di destinare alle attività istituzionale un importo annuo pari all'1,5% del patrimonio netto alla data del 31.12 di ogni esercizio
3. L'Organo di Indirizzo può istituire con propria delibera una Commissione consultiva per la gestione del patrimonio, con il compito di monitorare e valutare trimestralmente l'andamento della gestione. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni riunione.